



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

**SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO PROFESSIONALE**

Tra le parti:

A) Il sig..... (in proprio/nella sua qualità di legale rappresentante di), nato a..... il....., C.F....., P. IVA..... residente in....., alla via, identificato con valido documento di riconoscimento, rilasciato da....., in data....., la cui copia si allega al presente contratto (cfr. allegato 1), nel prosieguo chiamato Cliente;

Ovvero

il sig..... nella sua qualità di legale rappresentante della, con sede inalla via....., P. IVA, come da certificazione della CCIAA e in virtù di delibera assunta dagli organi sociali (cfr. allegato 2), documenti che si allegano alla presente, in proprio/nella sua qualità di datore di lavoro/responsabile civile della società/del sig....., nel prosieguo chiamato Cliente;

B) l'Avv....., del foro di....., con Studio in, alla Via....., email....., pec....., C.F....., P. IVA....., assicurato per la responsabilità professionale con polizza n.....,

massimale, emessa dalla.....Agenzia di....., nel prosieguo
chiamato Avvocato;

Premesso che

- l'incarico ha natura stragiudiziale/giudiziale¹
- ha il seguente oggetto:
- ha il seguente valore:
- il cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, sostituti e collaboratori di studio;
- il cliente dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17, 20 del medesimo decreto;
- il cliente dichiara di essere stata informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge;
- il cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa che, nei limiti di cui all'art. 2, comma 3 lettera c) e art. 35 comma 5 del D. Lgs. 231/07 come modificato dal D. Lgs 90/17 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette

Prestato

il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui di cui agli artt. 1 e ss. del d. lgs. n. 196/2003

Convengono quanto segue:

Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto

¹ Nella rappresentazione della natura della controversia vanno indicate anche le parti della stessa.

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 Conferimento e oggetto dell'incarico

1. Il Cliente conferisce all'avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia di cui in premessa.
2. Il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'avvocato del grado di complessità della controversia, avente ad oggetto ..., nonché dei costi prevedibili, come da allegata comunicazione.
3. Il cliente dichiara di essere stato informato dall'avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
4. L'avvocato si impegna ad informare per iscritto il cliente di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto che possano determinare o determinino un aumento dei costi, valutando anche l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega.
5. Il Cliente, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'avvocato mandato speciale e a fornirgli e tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.
6. Il cliente dichiara di esser consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico e del fatto che l'Avvocato non potrà garantire il conseguimento del risultato voluto, con la conseguenza che la sua prestazione va retribuita a prescindere dall'esito della controversia. Il Cliente prende atto ed accetta che l'Avvocato nello svolgimento dell'incarico è tenuto a rispettare anche le regole della deontologia ed in particolare quelle compendiate nel vigente Codice Deontologico Forense, anche quando ciò possa implicare limitazione all'esecuzione dell'incarico o al soddisfacimento degli interessi immediati del Cliente.

Art. 3 Ausiliari, Consulenti e investigatori.

1. Le parti concordano che l'avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione.

2. L'avvocato si impegna ad informare il cliente della nomina di consulenti e/o di investigatori².

Art. 4 - Determinazione del compenso

1. In linea orientativa, il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi si quantifica consensualmente in € oltre accessori di legge, come da allegato

In alternativa

1. Le parti concordano che il compenso sia calcolato sulla base del tempo dedicato dall'avvocato in base alla tariffa professionale oraria, che nella specie è di €...(…)

2. In caso di accordo transattivo, oltre al compenso per l'attività effettivamente svolta, si concorda una somma pari ad €...(.....)³.

3. Il compenso, liberamente determinato, come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

4. Il cliente è stato informato dell'impossibilità di determinare *a priori* con precisione gli oneri ipotizzabili in tema di procedimenti giudiziari, e quindi è consapevole che:

- il compenso pattuito non è onnicomprensivo degli oneri e delle spese che il cliente può trovarsi a sostenere quale parte del giudizio. In caso di esito negativo, o parzialmente negativo del giudizio, potrà essere condannato dal giudice a rimborsare in tutto o in parte le spese legali della controparte;

- il procedimento potrebbe non esaurirsi in un solo grado di giudizio, essendo impossibile prevedere il numero di ulteriori gradi in cui esso potrà articolarsi, anche in

² Non si inserisce una voce "spese di consulenza" ovvero una voce "spese per investigazioni", in quanto esse sono oggetto di un diverso contratto rispetto a quello di incarico professionale, contratto che intercorrerà tra cliente e consulente ovvero tra cliente e investigatore.

³ Tanto maggiore sarà il valore da concordare quanto prima, rispetto alla sottoscrizione del presente contratto di conferimento di incarico professionale, sia intervenuta la stipulazione dell'accordo transattivo.

ragione dell'andamento concreto del processo stesso e dal comportamento processuale delle parti

- restano a carico del cliente, , tutte le spese per consulenti tecnici d'ufficio nominati dal Giudice e posti a carico della parte, le spese per i consulenti di parte nominati dal cliente, ogni ulteriore esperto o consulente che dovesse intervenire per l'espletamento dell'incarico;

- restano a carico del cliente, e non sono sin d'ora ipotizzabili, le spese per la registrazione dell'eventuale provvedimento del Giudice adito, le quali saranno calcolate direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

5. Il cliente dichiara di essere a conoscenza che, qualora a seguito di sviluppi processuali indipendenti dalla volontà delle parti, nel corso dell'espletamento dell'incarico dovesse mutare il valore dello stesso rispetto a quanto sopra determinato o si rendesse necessario dar corso ad un nuovo procedimento o svolgere attività aggiuntive oggi non preventivabili [a titolo esemplificativo e non esaustivo: domanda riconvenzionale che modifica il valore di causa, sospensione del giudizio, difetto di giurisdizione e/o di competenza] il compenso dovrà essere modificato, come da clausola di garanzia qui unita.

Art. 5 - Termini di corresponsione del compenso

1. Il compenso sarà corrisposto:

a) quanto ad un acconto pari ad € _____, oltre CAP ed IVA di legge, al momento della definizione dell'accordo sul compenso;

b) quanto al residuo, sulla base di acconti – da detrarsi dal conto di liquidazione finale - richiesti dall'avvocato in relazione alla entità della prestazione svolta sino ad allora, non superiore al valore della prestazione effettuata;

c) a saldo, nel momento in cui la prestazione può dirsi terminata, o, comunque, l'incarico concluso.

2. Il Cliente verserà detti importi entro quindici giorni dal preavviso di parcella.

3. Il cliente è tenuto a corrispondere all'avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

4. Ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'avvocato.

5. L'avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

6. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Allegati: 1) Informativa Privacy e antiriciclaggio ; 2) copia documenti identificativi del cliente (copia documento di riconoscimento persona fisica; copia certificazione della CCIAA).

Data

Firma del Cliente

Firma dell'Avvocato